Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Roma,

A FederelegnoArredo:
PEC:
pec@federlegnoarredo.legalmail.it;
Confartigianato:
PEC
Segreteria.apa@servia.telecompost.it;
CNA:
PEC
Cna.presidenza@cert.cna.it;
UNITAL Confapi
PEC:
direzione.generale@pec-confapi.org;
Assocarta
assocarta@pec.it;

Assografici
f.panetta@gifco.it

Conaibo:
zanetti.gi@libero.it

AIEL:
negrin.aiel@cia.it

Oggetto: Nota esplicativa del Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 e dei controlli EUTR (EU Timber Regulation – Regolamento UE n. 995/2010).

Con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria EU Timber Regulation - Regolamento (UE) 995/2010 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 - che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nonché, in ordine ai primi controlli svolti in Italia in materia, dal Corpo Forestale dello Stato, la scrivente Amministrazione ha ritenuto di dover predisporre la nota esplicativa di cui in epigrafe, al fine di fornire i necessari chiarimenti del caso.

Cordialità.

Il Dirigente
(Maria Vittoria Briscolini)

Allegati.

GLC

Nota esplicativa del Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 e dei controlli EUTR (EU Timber Regulation – Regolamento UE 995/2010)

A seguito dell'avvio dei primi controlli svolti in Italia, in merito all'applicazione della normativa comunitaria che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti e le informazioni che seguono.

I controlli in Italia

I controlli sono stati avviati a fine giugno 2015, secondo un approccio basato sulla valutazione del rischio, determinato in base ai dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'esecuzione dei controlli prevede l'accesso presso la sede dell'operatore, il quale dovrà illustrare il sistema di dovuta diligenza (due diligence) da lui adottato e fornire la descrizione delle relative procedure di valutazione del rischio.

Tale descrizione potrà essere resa alternativamente sotto forma di: albero decisionale, schema o relazione descrittiva (cartacea o digitale), fermo restando che l'operatore sia in grado di dimostrare le modalità con cui ha raccolto le informazioni, le domande che si è posto per valutare il rischio e i parametri di riferimento per la valutazione dello stesso. Inoltre, l'operatore deve mettere a disposizione del controllore il registro degli approvvigionamenti EUTR (di cui all'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012) in modo da consentire il controllo di una determinata fornitura e verificare l'effettiva applicazione del sistema di dovuta diligenza adottato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 178/2014, qualora l'operatore non soddisfi i suddetti obblighi, previsti dal Regolamento (UE) 995/10, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 6, commi 4 e 5. Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative sono disciplinate dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i. (artt. 13 – 31). Il controllore redige un verbale finale per ogni controllo effettuato e, nel caso di irregolarità riscontrate, notifica all'operatore la sanzione specifica.

A sua volta, l'operatore può fare ricorso, adducendo le proprie ragioni, al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato che riveste il ruolo di autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 e ad irrogare le sanzioni in caso di violazione dell'art. 6, commi 4-7 del D.Lgs. n. 178/2014 (sanzioni amministrative), secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 aprile 2015 e dal Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 21535 del 23 aprile 2015.

L'operatore ha a disposizione 30 giorni, dalla notifica, per avviare il suddetto ricorso e per inviare documenti, scritti difensivi e per chiedere di essere sentito prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (art. 18 Legge n. 689/1981).

In caso contrario, il trasgressore entro 60 giorni di tempo dalla notifica è tenuto ad estinguere la sanzione tenendo presente che il pagamento in misura ridotta è escluso nell'ipotesi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 178/2014.

La tenuta dei registri da parte degli operatori

L'art. 5 del citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 (comma 1) prevede che gli operatori documentino, in appositi registri obbligatori, le informazioni concernenti l'approvvigionamento e le eventuali misure di attenuazione del rischio. Detti registri devono essere conservati per cinque anni e devono

essere messi a disposizione dei controllori, pena la sanzione prevista all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 178/2014.
Pertanto le forniture vanno documentate (in forma cartacea o elettronica) riportando le informazioni relative al singolo approvvigionamento come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE 995/2010 (comma 1, lettera a).

Si ricorda che tali informazioni consistono in: descrizione del prodotto, specie legnosa, paese di produzione, con eventuale regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, concessione di taglio, quantità espressa in volume, peso o numero di unità, dati del fornitore e dati del cliente se commerciante, documenti o informazioni attestanti la conformità del legno o dei prodotti derivati con la legislazione applicabile, prevedendo il rinvio a specifiche cartelle – cartacee o digitali – in cui è stata raccolta la documentazione.

Inoltre, nel caso in cui l'operatore abbia posto in essere misure di attenuazione del rischio, è necessaria la descrizione circostanziata della procedura adottata. Le misure di attenuazione più frequenti corrispondono alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa rivolta ai fornitori, audit da parte di terzi e resoconti di sopralluogo nell'area di produzione.

Sempre in base al citato articolo 5 del regolamento (UE) 607/2012 (comma 2), gli operatori devono essere in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio indicati nell'art. 6, comma 1, lett. b). In altri termini devono poter illustrare e giustificare, in fase di controllo, l'attendibilità dell'analisi del rischio da essi condotta (documentata e consultabile in forma cartacea o elettronica) per la specifica partita commerciale; ciò al fine di comprovare il rispetto dell'EUTR, anche per quanto riguarda l'adozione e il continuo aggiornamento del proprio sistema di dovuta diligenza (Reg. 995/2010, articolo 4, comma 3). In merito a quest'ultimo aspetto, l'operatore deve anche dimostrare come e con quale periodicità aggiorna gli "indicatori di rischio" utilizzati (ad es. paese, specie, percentuale di taglio illegale, esistenza di conflitti armati).

Vale la pena di ricordare che per tali adempimenti, gli operatori possono avvalersi degli Organismi di controllo - appositamente riconosciuti dall'Unione Europea - che sono tenuti a mettere a disposizione di chi lo richieda, i propri sistemi di dovuta diligenza, debitamente strutturati ed aggiornati.

I Registri degli operatori sono obbligatori, ma non rigidamente schematizzati

Considerato lo spirito della dovuta diligenza e l'approccio che valorizza la responsabilità del singolo operatore, il legislatore comunitario non ha predisposto un modello univoco di Registro degli operatori, ma è fondamentale che la forma e la modalità, scelta discrezionalmente dall'operatore, consentano all'autorità competente di verificare:

a) per ogni singolo approvvigionamento, sia stato correttamente applicato un idoneo sistema di dovuta diligenza (elaborato dal singolo operatore o da un Organismo di controllo);
b) siano state raccolte le informazioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. a) dell'EUTR, nonché, valutate secondo i criteri dello stesso articolo, comma 1, lett. b) descritti specificamente dall'operatore prima di decidere se procedere all'acquisto.

A titolo esemplificativo, il Registro può consistere in un elaborato unico (anche in formato elettronico) realizzato per ogni singolo approvvigionamento EUTR e che contenga tutti gli elementi fondamentali della dovuta diligenza quali: descrizione prodotto, paese di produzione, quantità, nominativo del fornitore, nominativo dell'acquirente se commerciante, documenti o informazioni attestanti la conformità alla legislazione applicabile, eventuali misure di attenuazione del rischio, con rinvio alla valutazione dell'operatore, conservate per cinque anni, in formato digitale o cartaceo. In alternativa, il Registro potrà essere un indice che, pur ricalcando l'art. 6 dell'EUTR, rimandi ad appositi fascicoli (fisici o elettronici) specifici e a sé stanti in cui è organizzata la documentazione volta a dimostrare il percorso logico della dovuta diligenza dell'operatore.

Dimostrazione della valutazione del rischio e dell'eventuale mitigazione dello stesso

Oltre all'obbligo di compilare e tenere i registri, gli operatori devono sempre essere in grado di dimostrare, per ogni singolo approvvigionamento, di aver opportunamente effettuato la valutazione del rischio che deve considerare (come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) dell'EUTR) i seguenti aspetti:

- garanzia del rispetto della legislazione applicabile;
- prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
- prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati;
- sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dal Consiglio d'Europa sulle importazioni o esportazioni di legname;
- la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti derivati.

Tale valutazione deve essere descritta in un apposito documento (cartaceo o informatico, albero decisionale o diagramma di flusso) contenente eventuali rimandi a singoli dossier tematici che può anche essere parte del registro. Ovviamente, se la suddetta valutazione portasse alla necessità di mitigare il rischio, l'operatore dovrà, nella relazione, descrivere in dettaglio le misure adottate a tal fine. La relazione dovrà riportare in calce la data di elaborazione.

Obbligo di tracciabilità per i commercianti

Per i commercianti, l'EUTR prevede unicamente l'obbligo di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti per almeno cinque anni. L'art. 6 comma 6 del D. Lgs. n. 178/2014 prevede la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 1.500,00 per chi contravvenga al suddetto obbligo.

Tale obbligo sarà pertanto assolto attraverso la corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Quadro normativo di riferimento

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005;
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010;
Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012;
Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178 - *Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati*;
Documento Guida per l'attuazione del Regolamento UE n. 995/2010 e successiva legislazione secondaria della Commissione Europea (ultima versione pubblicato sul sito ufficiale della DG Ambiente della Commissione Europea http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm).